

- relazione tecnico-descrittiva, sottoscritta dal richiedente, delle attività che vengono svolte e delle caratteristiche strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto in riferimento al regolamento in oggetto;
- copia del piano aziendale di controllo della qualità;
- dati anagrafici e qualifica del responsabile della produzione;
- dati anagrafici e qualifica del responsabile del controllo di qualità.

Località _____ Data _____

In fede
(firma)

Articolo 10, Regolamento (CE) 1831/2005 - RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'Autorità competente qualora:

- 1) tali stabilimenti esercitano una delle seguenti attività:
 - a) fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'Allegato IV del presente regolamento;
 - b) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell'Allegato IV del presente regolamento;
 - c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'Allegato IV del presente regolamento;
- 2) il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è ubicato; oppure
- 3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

